

**ALLEGATO D**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del "Contratto che verrà stipulato da AIFA con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635 - CIG 618457049D indetta da Consip per conto di AIFA", CIG 6326864556

**TRA**

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del Prof. PANI Luca, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282 in data 8/11/2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011;

**E**

, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.  
(ovvero in caso di Procuratore mettere:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_,  
munito dei necessari poteri di firma giusta procura come

espressamente citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

*Contratto*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente *Contratto* fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica

come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della

gara per l'affidamento dei servizi di \_\_\_\_\_ **CIG**

\_\_\_\_\_, e contraente del presente *Contratto*;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig.

\_\_\_\_\_, conferita dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,

autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate -

Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332 (*in caso di firma del Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore*);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggiudicatario*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario*;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AA/ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e i

relativi allegati, con la quale l'*AIFA* ha invitato i candidati prescelti a presentare le

offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Offerta Economica*, indica l'*Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

- *Atto di designazione del Responsabile esterno al trattamento dei dati*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei dati, firmata dal Fornitore per accettazione in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

- *Cauzione Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ovvero il deposito in contanti di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul c/c AIFA;

- *Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000* in data \_\_\_\_\_ (ove esistente);

- *Polizza Assicurativa* n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

- n. \_\_\_\_\_ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dal Fornitore e dai propri incaricati in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

b) l'AIFA, con determina n. 856 dell'8/7/2015 ha indetto una Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del "Contratto che verrà stipulato da AIFA con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA – ID 1635 – CIG 618457049D indetta da Conisip per conto di AIFA", CIG 6326864556;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con determina DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2015 è stato autorizzato l'affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii., in favore di \_\_\_\_\_ per l'incarico di Direttore dell'esecuzione del "Contratto che verrà stipulato da AIFA con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA – ID 1635 – CIG 618457049D indetta da Consip per conto di AIFA", CIG 6326864556;

e) con nota num. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla \_\_\_\_\_ secondo quanto disposto dall'articolo 79 commi 5 lett. a) e 5-bis del Codice dei contratti;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano la *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

#### **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del "Contratto che verrà stipulato da AIFA con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA – ID 1635 – CIG 618457049D indetta da Consip per conto di AIFA", CIG 6326864556.

2. Detti servizi sono quelli specificamente come indicati nella Lettera di Invito e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda. In particolare l'Aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire tutti gli adempimenti e i compiti, nessuno escluso, previsti in capo al Direttore dell'esecuzione del Contratto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (d'ora in poi il "Regolamento"), al quale si fa integrale rinvio.

Tra detti adempimenti e i compiti si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli previsti agli artt. 299 e ss. del Regolamento, salvo altri.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* i seguenti servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi a far data dal \_\_\_\_\_ e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare gli eventuali soggetti terzi designati dall'AIFA, all'esito delle procedure di aggiudicazione previste per legge, per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. Le *Parti* convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 4, dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con

preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) oltre IVA, da corrispondersi in n. 36 (trentesei) ratei mensili posticipati, ciascuno pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In caso di variazioni in aumento o diminuzione dei *Servizi* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà restare fisso ed invariato.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28

marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle fatture la piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'*Aifa* il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte *AIFA*.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_**", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

8. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010



nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

9. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

10. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare

tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Unità IT, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta

in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

#### **Art. 6 Responsabile Coordinatore**

1. AIFA nomina quale proprio Responsabile coordinatore, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizi, il Sig.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

4. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre

affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente

alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro / ( / ), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, (*se del caso*) ridotto della metà in virtù del possesso della Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e verrà svincolata al termine del *Contratto*, previa verifica dell'esatto adempimento da parte del *Fornitore contraente* di tutte le obbligazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata

reintegrazione nel termine suddetto, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'*AIFA*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 1.000,00 euro per ogni attività o servizio previsto dal *Contratto* o dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 non eseguiti;

- 500,00 euro per ogni attività o servizio previsto dal *Contratto* o dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 eseguiti in ritardo rispetto alle dovute tempistiche.

2. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA*

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con

*l'Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.*

c) *Qualora l'Aggiudicatario o taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.*

2. *In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.*

3. *In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.*

4. *In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..*

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. *L'AIFA avrà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:*

a) *in caso di cessione del presente Contratto o dei Servizi o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;*

b) *in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;*

c) *in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o*



vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it),

alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente Contratto.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, il Fornitore contraente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al Fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.

3. E' fatto altresì divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio

necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Pani;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati"*, con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e

la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato  
"incaricato al trattamento".

4. L'Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

#### **Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente Contratto**

1. I Servizi oggetto del presente *Contratto* e le obbligazioni ivi previste, dovranno essere eseguiti per l'intera durata del rapporto contrattuale esclusivamente dalla

persona fisica in possesso dei requisiti tecnico/professionali di cui al paragrafo 4 della Lettera di Invito in quanto soggetto munito della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, pena la risoluzione del presente *Contratto* e salvo il risarcimento dei danni.

2. Fermo restando quanto sopra, il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, ove esistente, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al proprio personale un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. L'*AIFA*, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al *Fornitore contraente* delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il *Fornitore contraente* non

potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.



**Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 18 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dall'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da *AIFA* e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

Firm.to digitalmente

(Luca Pani)

C.F.: PNALCU60R26B354L

Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )

C.F.:

Certificatore: Postecom CA3

Certificatore:

N. SERIE: 04C04E

N. SERIE:

Codice identificativo: 3466108

Codice identificativo:

Validità: dal 29/01/2014 al 29/01/2017

Validità:

*Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità: